



CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Ottaviano Augusto - CAP 00049 - tel. 06961581

www.comune.velletri.rm.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 02/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

L'anno **2023** addì **2** del mese di **Maggio**, alle ore 09.30, in apertura di seduta, nella Sala Consiglio del Palazzo Comunale, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seconda convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono componenti i Sigg.:

Nominativo		Nominativo
POCCI ORLANDO	Sindaco	D'AGAPITI ANDREA
ANDREOZZI SERGIO	Presidente	ERCOLI CHIARA
BAGAGLINI VALTER		IANNUZZI RICCARDO
LEONI MAURO		COMANDINI FALIERO
CUGINI GIULIANO		LADAGA SALVATORE
ZACCAGNINI GIORGIO		MESSORI FABIO
DI FABIO ANDREA		TRENTA PAOLO
SERAFI CARLO		FELCI PAOLO
DE MARCHIS MARIA PAOLA		
SOLINAS SARA		
MARCELLI LAURA		
PONZO SABINA		
QUAGLIA CARLO		
FIOCCO GIORGIO		
VEGA GIORGI GIULIA		
CUGINI MARCO		
GRECI GIORGIO		

In prosecuzione di seduta il Presidente accerta che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare.

Presiede il Presidente del Consiglio **SERGIO ANDREOZZI**.

Partecipa il Segretario Generale dell'Ente **Dott. CIRIACO PETRILLO**, con le funzioni previste dall'art. 97 comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Presenti al momento della votazione **n. 11 Consiglieri**.

Assenti il **Sindaco** ed i Consiglieri **Comandini, Giuliano Cugini, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Felci, Greci, Ladaga, Marcelli, Messori, Ponzo, Quaglia, Serafi**.

Relaziona il Presidente del Consiglio Sergio Andreozzi.

Durante la seduta sono stati nominati scrutatori i Consiglieri Comunali **Giorgio Fiocco, Valter Bagaglini, Faliero Comandini**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 15 / 2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

RILEVATO che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato con decorrenza dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi 641 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che contengono la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà regolamentare degli enti locali prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTA la deliberazione dell'autorità ARERA n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

RILEVATO che con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che con il richiamato provvedimento ARERA ha confermato l'impostazione generale del MTR per il primo periodo regolatorio di cui alla deliberazione 443/2019 ed ha previsto: un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente; un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie; una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;

VISTO l'art. 7 della citata deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto ai gestori del servizio rifiuti, e dopo che ha assunto le pertinenti determinazioni l'ente provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

RICHIAMATA la determinazione di ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4/11/2021 emessa dalla medesima autorità per l'approvazione degli schemi tipo degli atti per la proposta tariffaria e delle modalità operative, nonché chiarimenti sulla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

PRESO ATTO della nuova regolamentazione sui rifiuti a decorrere dall'anno 2022 emanata dall'autorità ARERA;

VISTA la deliberazione n.15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 con la quale ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

RICHIAMATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 predisposto dai soggetti gestori del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, in cui viene indicato il costo complessivo del suddetto servizio, approvato da questo ente con la deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 18/05/2022;

RILEVATO che dal piano finanziario risulta che il Comune ha rispettato il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che il citato regolamento comunale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale il regolamento può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 26 del vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in cui viene disposto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo previste dal richiamato articolo deve essere garantita attraverso apposite autorizzazioni di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RILEVATO che il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti approvato con la deliberazione C.C. n. 20 del 18/05/2022 espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili per l'anno 2023 per un importo complessivo pari a euro 8.903.714,00, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del suddetto servizio di gestione integrata dei rifiuti, inclusi anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, e che il contributo riconosciuto a questo ente dal MIUR per la gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e le entrate incassate dal recupero dell'evasione sono sottratti dal costo totale che deve essere coperto con il tributo, da cui risulta il totale delle entrate tariffarie, al lordo delle agevolazioni regolamentari, pari a euro 8.849.649,00, suddivise nella parte variabile pari a euro 6.512.203,00 e nella parte fissa pari a euro 2.337.446,00;

RILEVATO che i criteri adottati per la determinazione della tariffa sono quelli stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTO l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RILEVATO che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

VISTO quanto disposto a decorrere dall'anno 2021 per l'applicazione del tributo giornaliero dall'articolo 1, comma 838, della Legge n. 160/2019;

RILEVATO che la disciplina della tassa sui rifiuti è stata ulteriormente modificata in seguito all'emanazione del D. Lgs. n. 116/2020 di riforma della classificazione e definizione di rifiuto urbano e di rifiuto speciale, in attuazione delle Direttive UE;

VISTE le disposizioni normative emanate durante l'anno 2021 contenute nell'articolo 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021;

VISTA, altresì, la riduzione del tributo per i pensionati residenti all'estero introdotta a partire dall'anno 2021 dall'articolo 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n.178;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

RILEVATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il piano finanziario risulta essere in linea con i valori dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti di questo ente per l'anno di riferimento, come determinato dall'ufficio Ambiente con la richiamata deliberazione di approvazione del PEF 2022-2025;

RILEVATO che in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n.363/2021, fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTO l'art. 1, comma 691, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1 del D.L. n. 16/2014, in base al quale i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;

RILEVATO che la gestione dei tributi comunali di questo ente risulta essere affidata alla società in house Velletri Servizi Spa;

CONSIDERATO che occorre provvedere a determinare le tariffe e le scadenze delle rate per il pagamento della Tari per l'anno 2023;

RILEVATO che la simulazione delle tariffe TARI è stata effettuata assumendo come validi i dati aggiornati al corrente anno relativi al numero delle utenze e dei metri quadrati esistenti nel programma gestionale del tributo in uso alla società in house Velletri Servizi Spa. Per le utenze domestiche il numero degli occupanti da data base è stato verificato e corretto, per i residenti, con il dato presente in Anagrafe alla data del 1° gennaio 2023;

CONSIDERATO che è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche (Allegato 1), determinate sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione integrato dei rifiuti e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2023;

PRESO ATTO che la determinazione dei costi unitari fissi e variabili, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche, è stata effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenze ricavate dalla banca dati dei contribuenti in possesso di questo ente, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (utenze domestiche) e Kc e Kd (utenze non domestiche) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, evidenziando che per le utenze domestiche il coefficiente Ka è stabilito in misura fissa mentre il Kb è stato applicato in misura diversificata per agevolare i nuclei familiari più numerosi in considerazione della partecipazione alla raccolta differenziata e del particolare contesto economico e sociale in cui si trova attualmente il nostro paese;

RILEVATO che in relazione ai coefficienti minimi e massimi per le utenze non domestiche si è ritenuto di applicare il valore medio ad eccezione di alcune particolari categorie di utenze per le quali si è ritenuto opportuno operare delle distinzioni, al fine di evitare scostamenti in misura troppo elevata rispetto alle previgenti forme di prelievo e di adeguare il più possibile le singole tariffe alla effettiva situazione locale, in analogia a quanto già determinato negli anni precedenti;

CONSIDERATO che le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi indicati rispondono ad esigenze relative alla disciplina del tributo e necessarie a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato 1, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;

VISTO il comma 775 dell'art.1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 al 30 aprile 2023;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43, comma 11, del decreto legge del 17/05/2022, n. 50, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 15, 15-bis e 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come modificato ed introdotti dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, in merito all'invio per via telematica ed alla pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTO il decreto interministeriale del 20 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 15-bis dell'art.13 del D. L. n. 201 del 2011, il quale approva le specifiche tecniche del formato elettronico che gli enti locali devono utilizzare nell'effettuare il predetto invio telematico;

VISTA la risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

RITENUTO di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari relativa all'anno 2023 in n.4 rate bimestrali: prima rata: 30/06/2023; seconda rata: 31/08/2023; terza rata: 31/10/2023; quarta rata: 31/12/2023, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000, il parere dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

Dopo ampio e articolato dibattito come riportato nel verbale di seduta di seguito trascritto, con voti favorevoli n. 11, su n. 11 presenti e n. 11 votanti, resi per votazione elettronica palese.

DELIBERA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di determinare e approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, sulla base del Piano Finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti per il periodo 2022/2025 approvato con la deliberazione C.C. n. 20 del 18/05/2022, come risultanti dai prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
- di dare atto che con le tariffe di cui al comma precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, così come risultante dal Piano Finanziario;
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento della Tari relativa all'anno 2023 in n. 4 rate bimestrali: prima rata: 30/06/2023; seconda rata: 31/08/2023; terza rata: 31/10/2023; quarta rata: 31/12/2023, con possibilità di versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
- di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura pari al 5% deliberata dalla Città metropolitana di Roma Capitale;
- di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo previste dall'art. 26 del vigente regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- di disporre la trasmissione della presente deliberazione per i successivi adempimenti alla società in house Velletri Servizi Spa affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011.

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000, la presente delibera con voti favorevoli n. 11, su n. 11 presenti e n. 11 votanti, resi per votazione elettronica palese, è dichiarata immediatamente eseguibile.

Verbale di seduta.

In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio Sergio Andreozzi passa ad esaminare il punto 13) all'o.d.g. "Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023".

Interviene quindi il Presidente del Consiglio Sergio Andreozzi per illustrare il punto 13) all'o.d.g.

Aperta la discussione al punto 13) all'o.d.g. non ci sono interventi.

In dichiarazione di voto sul punto 13) all'o.d.g. non ci sono interventi.

Il Presidente del Consiglio Andreozzi pone in votazione il punto 13) all'o.d.g.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la proposta deliberativa al punto 13) all'o.d.g. è **APPROVATA**, con il seguente risultato:

- **Presenti n. 11 Consiglieri. (Presenti n. 11/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Felci, Greci, Ladaga, Marcelli, Messori, Ponzio, Quaglia, Serafi).**
- **Votanti n. 11.**
- **VOTI A FAVORE n. 11, su n. 11 PRESENTI e n. 11 VOTANTI.**

Poi il Presidente del Consiglio Andreozzi pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

Procedutosi a votazione elettronica palese, la immediata esecutività della deliberazione è **APPROVATA** con il seguente risultato:

- **Presenti n. 11 Consiglieri. (Presenti n. 11/25).**
- **Assenti il Sindaco e n. 13 Consiglieri (Comandini, Cugini Giuliano, D'Agapiti, De Marchis, Ercoli, Felci, Greci, Ladaga, Marcelli, Messori, Ponzio, Quaglia, Serafi).**
- **Votanti n. 11.**
- **VOTI A FAVORE n. 11, su n. 11 PRESENTI e n. 11 VOTANTI.**

Tutti gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione della seduta.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 15**

Ufficio Proponente: **Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio gestione Entrate e dei servizi contabili)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2023

Il Responsabile di Settore

Innocenzio Mariani

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. si esprime parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/04/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Innocenzio Mariani

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ANDREOZZI SERGIO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRILLO CIRIACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Velletri. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Petrillo Ciriaco in data 12/05/2023
SERGIO ANDREOZZI in data 15/05/2023